

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente la modificazione della legge stipendi e della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del 22 gennaio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A motivazione degli annessi disegni di legge permetteteci di esporre quanto segue :

I. PRINCIPALI MODIFICAZIONI APPORTATE ALLA LEGGE STIPENDI

La base di partenza per questa nuova modificazione è stata costituita dall'opportunità, sottolineata da numerosi interventi parlamentari, di rivalutare gli stipendi delle categorie superiori dei docenti ed in modo particolare di quelli in possesso di titoli accademici e ciò sia per motivi di equità, anche perchè la loro possibilità di carriera è più limitata che non per gli impiegati, sia per la necessità di assicurarsi collaboratori particolarmente qualificati in questo ramo della pubblica amministrazione, essenziale per il nostro progresso culturale ed economico. Contemporaneamente è parso giusto rivalutare, con la promozione nella classe immediatamente superiore, i docenti delle scuole elementari, considerata la classificazione usuale d'organico degli impiegati che, come i docenti, assolvono gli studi presso una scuola secondaria superiore (scuola di commercio). Di conseguenza sono stati previsti, per le altre classi di docenti, aumenti pressapoco corrispondenti a quelli accordati ai docenti di scuola elementare, tenuto conto delle particolarità delle singole categorie. *L'allegato 1)* specifica gli aumenti per le singole classi di docenti.

Dalle successive trattative avviate con il Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti è scaturita la scala di stipendi, che vi proponiamo nell'allegato disegno di legge e che rappresenta un compromesso tra le esigenze delle parti interessate (Stato, impiegati e docenti).

Per gli impiegati l'aumento rispetto alla situazione attuale è messo in evidenza dagli *allegati 2) e 3)* e risulta, come media per le 19 classi, di ca. 7,6 % sui minimi e 5,4 % sui massimi ovvero, come media ponderata per impiegato, di ca. il 7,4 % sui minimi ed il 5,12 % sui massimi.

A proposito della nuova scala osserviamo che :

- il mantenimento di una scala unica per impiegati e docenti ha avuto quale effetto l'inclusione di due sottoclassi 1 b e 4 b, riservate esclusivamente ai docenti ;
anche se ciò ha disturbato la simmetria delle differenze tra i minimi e i massimi delle singole classi, questa si è rilevata l'unica via di uscita in una fase delicata delle trattative ;
- con la modificazione da Fr. 250,— a Fr. 280,— dell'aumento annuale minimo di stipendio il numero di anni necessario per raggiungere il massimo diminuisce di uno rispetto alla situazione attuale per le classi dalla 13a. alla 19a. (*allegato 4)* ;
- la possibilità di accordare ai docenti aumenti straordinari in base all'art. 7 bis

viene soppressa. Di essa il Consiglio di Stato non ha d'altra parte fatto uso dal momento dell'entrata in vigore del nuovo organico del 10 settembre 1962 ;

- viene modificato l'art. 34, nell'intento di frenare la corrisponsione, da parte dei Comuni, di supplementi di stipendio ai propri docenti. Siamo dell'avviso che, con la dignitosa retribuzione che è ora loro assicurata dalla legge cantonale, questi supplementi, che raggiungono talvolta importi ragguardevoli (*cfr. allegati 5 e 6*) rappresentino una discriminazione non giustificata ed una modificazione dei rispettivi rapporti delle classi di organico ;
- l'accertamento del titolo di studio per le classi 4 e 4 b dei docenti verrà eseguito, con approfondita indagine, da parte del Dipartimento della pubblica educazione.

Le indennità di famiglia e per i figli, attualmente di Fr. 520,80 (carovita compreso) sono state rivalutate rispettivamente a Fr. 540,— e a Fr. 600,—.

Con gli aumenti proposti il carovita si intende compensato a punti 210 (attualmente punti 209).

II. ALTRE MODIFICAZIONI

1. Legge sugli stipendi

art. 13 Oltre all'aumento dell'indennità familiare a Fr. 540,— viene precisato maggiormente il diritto all'indennità, come all'art. 19, cpv. 2 e 3 del regolamento di servizio ;

art. 25, Codificazione della risoluzione n. 4417 del Consiglio di Stato del 4 novembre 1955.

2. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

art. 30, Adeguamento alla prassi adottata in relazione all'art. 49, cpv. 7 della legge sul lavoro.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Modificazione legge stipendi

	in milioni di franchi
1.1) aumento annuale delle spese di retribuzione degli impiegati	1,619
1.2) aumento annuale delle spese di retribuzione dei docenti	2,244
1.3) aumento spesa annuale per indennità di famiglia e figli	0,164
1.4) aumento annuale spese per supplementi art. 4	0,012
1.5) aumento spese per contributi AVS/AI e per assicurazione contro gli infortuni	0,110
Totale maggior spesa annua	4,149
1.6) presumibile minor spesa annua futura per pareggio carovita a Pt. 210 (= ½ %)	0,248
Totale	3,901

Notiamo a questo proposito che :

- i calcoli concernenti la maggior spesa annua determinata dall'entrata in vigore della nuova scala sono stati eseguiti per classi di stipendio, operando sui massimi ; per i docenti delle classi 4 e 4 b sono stati considerati anche gli stipendi

da corrispondere a quelli in possesso di titoli accademici, in base ad una prima sommaria indagine ;

- per i docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini è stato considerato soltanto il sussidio cantonale (media 65 %) ;
- le cifre sono state arrotondate ai 1.000,— Fr. ;
- il calcolo di cui alla posta 1.6) è avvenuto sul totale degli stipendi base e le indennità di famiglia e figli corrisposta durante l'anno 1963 (45,461 mio), maggiorato delle poste 1.1 - 1.4.

IV. CONCLUSIONI

Tutte le proposte contenute nell'allegato disegno di legge vengono formulate con il completo accordo del Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti, raggiunto dopo lunghe trattative. Con le modificazioni proposte le condizioni di stipendio della nostra Amministrazione cantonale, sia per gli impiegati che per la classe magistrale, corrispondono alla buona media degli altri Cantoni.

Vogliamo da ultimo attirare la vostra attenzione su alcune considerazioni a nostro avviso importanti. In primo luogo constatiamo con piacere che il Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti, nostro interlocutore durante le trattative, ci sembra si sforzi di perfezionare la funzione a lui propria e cioè quella di saper operare intelligenti e realistiche sintesi di differenti e spesso discordanti interessi. E' questa indubbiamente la condizione indispensabile poichè il dialogo sia costruttivo e feconda sia la ricerca di soluzioni accettabili.

In secondo luogo crediamo di poter affermare che ad un certo momento si debba seriamente esaminare la possibilità di attribuire all'Esecutivo la determinazione della classificazione delle funzioni, per evidenti motivi di praticità e senza per questo volersi sottrarre al legittimo controllo da parte del Legislativo, che potrebbe venire annualmente informato di tutte le modificazioni apportate alla pianta organica.

Da ultimo rileviamo come, con la crescente incidenza finanziaria delle spese di funzionamento, sia indispensabile vagliare attentamente tutte le possibilità di contenere al massimo l'aumento di personale, il cui costo unitario diventa sempre più ragguardevole. A tale proposito rileviamo che durante il 1964 abbiamo registrato un aumento totale (compresi la gendarmeria e gli impiegati di tutte le Aziende dello Stato ed esclusi i docenti e la sezione delle strade nazionali) di 39 unità, nei confronti di 119 nel 1963 e 84 nel 1962. Intendiamo, nel corso del 1965, intensificare l'azione in questo senso, che viene d'altronde insistentemente raccomandata dalle Autorità federali quale contributo alla lotta contro il rincaro.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

AUMENTO DEGLI STIPENDI DEI DOCENTI
NEI CONFRONTI DELLA SITUAZIONE ATTUALE


<i>Categoria</i>	<i>Stipendio attuale (carovita compreso)</i>	<i>Classe d'organico</i>	<i>Stipendio proposto</i>	<i>Aumento</i>	<i>Classe d'organico</i>
direttori sc. sec. sup. ispettore sc. professionali	27.504,—	I + 6 %	32.500,—	5.000,—	Classe speciale
prof. sc. sec. sup.	23.100,—	III	28.300,—	5.200,—	I
ispettori scolastici docenti scuola Amm. docenti SAM con titolo accademico	21.919(*)	IV	27.000,—	5.100,—	I b
docenti scuola Amm. e SAM senza titolo accademico	21.919,—	IV	23.000,—	1.100,—	IV
docenti ginnasio con titolo accademico	21.059,—	V + 3 %	26.200,—	5.100,—	III + 8,3%
docenti ginnasio senza titolo accademico	21.059,—	V + 3 %	22.200,—	1.200,—	IV b
docenti scuole appr. docenti lavoro SAM	20.398,—	V	22.200,—	1.800,—	IV b
docenti avv. prof. docenti scuola pratica	19.096,—	VI	20.400,—	1.300,—	VI
docenti scuole maggiori	18.011,—	VII	19.500,—	1.500,—	VII
docenti sc. elementari	16.275,—	IX	18.000,—	1.700,—	VIII
docenti scuole economia domestica	14.100,—	XII	15.500,—	1.400,—	XI
docenti asili	13.450,—	XIII	14.800,—	1.400,—	XII
(*) ispettrice	21.700,—				

SCALA STIPENDI

Classi	Minimo			Classi	Massimo		
	Situazione attuale (carovita compreso)	Progetto	Aumento %		Situazione attuale (carovita compreso)	Progetto	Aumento %
SP	26.799,50	29.900,—		SP	33.852,—	36.790,—	
1.	20.615,—	23.000,—	11,5	1.	26.040,—	28.300,—	9
2.	19.313,—	20.500,—	6	2.	24.521,—	25.800,—	5
3.	18.011,—	19.200,—	7	3.	23.002,—	24.200,—	5
4.	16.926,—	18.300,—	8	4.	21.700,—	23.000,—	6
5.	15.841,—	17.000,—	7	5.	20.398,—	21.600,—	6
6.	14.756,—	16.000,—	8	6.	19.096,—	20.400,—	7
7.	13.888,—	15.300,—	8	7.	18.011,—	19.500,—	7
8.	13.237,—	14.000,—	6	8.	17.143,—	18.000,—	5
9.	12.586,—	13.500,—	7	9.	16.275,—	17.100,—	5
10.	11.935,—	13.000,—	9	10.	15.407,—	16.200,—	5
11.	11.501,—	12.500,—	9	11.	14.756,—	15.500,—	5
12.	11.067,—	12.000,—	8	12.	14.105,—	14.800,—	5
13.	10.640,—	11.500,—	8	13.	13.454,—	14.100,—	5
14.	10.240,—	11.000,—	7	14.	12.803,—	13.400,—	5
15.	9.840,—	10.600,—	8	15.	12.152,—	12.800,—	5
16.	9.540,—	10.200,—	7	16.	11.609,50	12.200,—	5
17.	9.240,—	9.800,—	6	17.	11.067,—	11.600,—	5
18.	8.940,—	9.500,—	6	18.	10.640,—	11.100,—	4
19.	8.640,—	9.300,—	8	19.	10.240,—	10.700,—	4

CONFRONTO TRA LA SCALA DEGLI STIPENDI VIGENTE
E QUELLA PROPOSTA

Stipendi



— scala vigente
- - - scala proposta

NUMERO DI ANNI NECESSARIO PER RAGGIUNGERE
IL MASSIMO DELLO STIPENDIO

<i>Classi</i>	<i>Situazione attuale</i>	<i>Progetto</i>
1a sino alla 12a	10	10
13a	10	9
14a	9	8
15a	8	7
16a	8	7
17a	7	6
18a	6	5
19a	6	5

Situazione : 1. maggio 1964

SCUOLE ELEMENTARI, MAGGIORI E ASILI DEI BAMBINI

Supplementi comunali

Comuni	Elementari		Maggiori		Asili	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Bellinzona	1.500,—	1.200,—	1.500,—	1.200,—	—,—	1.200,—
Ascona	750,—	750,—	1.000,—	1.000,—	—,—	—,—
Castagnola	2.000,—	1.760,—	2.000,—	1.760,—	—,—	—,—
Giubiasco	1.500,—	1.050,—	1.500,—	1.050,—	—,—	1.050,—
Locarno	1.200,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—
Lugano	2.000,—	2.000,—	2.000,—	2.000,—	—,—	2.000,—
Massagno	1.500,—	1.020,—	300,—	300,—	—,—	—,—
Minusio	1.600,—	1.400,—	1.600,—	1.400,—	—,—	—,—
Muralto	1.600,—	1.000,—	2.000,—	—,—	—,—	—,—
Paradiso	1.500,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—	—,—	—,—
Mendrisio	1.300,—	800,—	1.300,—	800,—	—,—	—,—
Viganello	1.200,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—	1.200,—
Chiasso	141/1700 ²⁾ 133/2000 ³⁾	162/1300 ¹⁾	162/1300 ⁴⁾	183/1100 ⁵⁾		162/1300 ¹⁾

²⁾ Per i celibi 12 aumenti annuali di Fr. 141,— ciascuno.

³⁾ Per i coniugati 15 aumenti annuali di Fr. 133,— ciascuno.

¹⁾ 8 aumenti annuali di Fr. 162,— ciascuno.

⁴⁾ 8 aumenti annuali di Fr. 162,— ciascuno
(Riduzione del 50 % per i non domiciliati nel Comune).

⁵⁾ 6 aumenti annuali di Fr. 183,— ciascuno.
(Riduzione del 50 % per i non domiciliati nel Comune).

Situazione : 1. maggio 1964

SCUOLE ELEMENTARI, MAGGIORI E ASILI DEI BAMBINI

Compensi di direzione

<i>Comuni</i>	<i>Elementari</i>	<i>Maggiori</i>	<i>Asili</i>
Ascona	750,—		—,—
Bellinzona	3.600,—		300,— ¹⁾
Castagnola	1.000,—	2.000,—	750,—
Giubiasco	1.000,—		200,—
Locarno	4.100,—		800,—
Lugano	10.400,— ²⁾		200,—
Massagno	2.500,—		—,—
Minusio	1.000,—		—,—
Muralto	1.200,—		—,—
Paradiso	600,—		—,—
Viganello	2.000,— ³⁾		750,—
Mendrisio	1.200,—		—,—

¹⁾ + 300,— direzione refezione.

²⁾ + 900,— vice direttore.

³⁾ + 1000,— vice direzione.

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 gennaio 1965 n. 1270 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 3 ; 4 ; 7 bis ; 8, cpv. 2 ; 13 ; 14 ; 15, cpv. 3 ; 16, cpv. 2 ; 25, cpv. 2 ; 32 b docenti ; 34 ; 37 ; 39 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Stipendi degli
impiegati e
dei docenti

Art. 3. — ¹ Gli stipendi degli impiegati sono stabiliti come segue :

<i>Classi</i>	<i>minimo</i>		<i>massimo</i>
speciale	fino al 30 % oltre il massimo della 1. classe		
1.	23.000,—	5.300,—	28.300,—
1b. docenti	21.700,—	5.300,—	27.000,—
2.	20.500,—	5.300,—	25.800,—
3.	19.200,—	5.000,—	24.200,—
4.	18.300,—	4.700,—	23.000,—
4b. docenti	17.500,—	4.700,—	22.200,—
5.	17.000,—	4.600,—	21.600,—
6.	16.000,—	4.400,—	20.400,—
7.	15.300,—	4.200,—	19.500,—
8.	14.000,—	4.000,—	18.000,—
9.	13.500,—	3.600,—	17.100,—
10.	13.000,—	3.200,—	16.200,—
11.	12.500,—	3.000,—	15.500,—
12.	12.000,—	2.800,—	14.800,—
13.	11.500,—	2.600,—	14.100,—
14.	11.000,—	2.400,—	13.400,—
15.	10.600,—	2.200,—	12.800,—
16.	10.200,—	2.000,—	12.200,—
17.	9.800,—	1.800,—	11.600,—
18.	9.500,—	1.600,—	11.100,—
19.	9.300,—	1.400,—	10.700,—

² I docenti della classe 4 in possesso di titoli di studio accademici percepiscono uno stipendio di Fr. 21.900,— / 27.000,—.

³ I docenti della classe 4b in possesso di titoli di studio accademici percepiscono uno stipendio di Fr. 21.300,— / 26.200,—.

⁴ Gli eventuali supplementi accordati dalle amministrazioni comunali e dalle case dei bambini non sono considerati per il calcolo del sussidio cantonale.

Art. 4. — ¹ I seguenti impiegati e docenti hanno diritto ad un supplemento annuo di stipendio :

**Supplementi
di stipendio**

- Fr. 2.000,— oltre lo stipendio dei professori delle scuole secondarie superiori per i direttori delle SAM ;
- Fr. 1.100,— vice-direttori dei ginnasi e delle scuole di arti e mestieri ; direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento con 200 allievi ed oltre ; maestre delle case dei bambini con la 1.a elementare ;
- Fr. 1.000,— per i professori che fungono da condirettore del liceo o vice-direttore di scuole secondarie superiori ;
- Fr. 900,— direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento con 100 - 199 allievi ; sergenti, caporali, appuntati e militi della gendarmeria che prestano servizio nella sezione di polizia della circolazione stradale, per il periodo che vi rimangono ;
- Fr. 650,— direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento con meno di 100 allievi ; direttore delle scuole maggiori, maestri di scuola elementare con annessa la gradazione superiore ;
- Fr. 550,— sergenti capoposto di gendarmeria ;
- Fr. 350,— maestre delle case dei bambini incaricate della direzione ; caporali sostituti dei capiposti di gendarmeria ;
- Fr. 250,— maestre delle case dei bambini a cui è affidata la cura della refezione del mezzogiorno.

² Per la direzione di scuole e corsi affidati alla medesima persona, esclusi i direttori delle SAM, il supplemento globale non può superare i Fr. 1.500,— ; quando però il numero totale degli allievi di due o più ordini di scuola è minore di 300, esso non può superare i Fr. 1.000,—.

³ Se un docente impartisce regolarmente lezioni in una scuola di ordine superiore a quella per la quale è stato nominato, con un orario settimanale non inferiore di due ore a quello stabilito dalla legge, ha diritto ad un compenso supplementare uguale alla differenza tra il compenso orario fissato in base allo stipendio normale e quello spettante ai docenti dell'istituto di ordine superiore, moltiplicato per il numero delle ore annuali impartite a titolo di complemento.

Art. 7 bis — ¹ Per gli impiegati iscritti nelle classi dalla prima alla quinta della pianta organica lo stipendio iniziale può raggiungere il 15 % oltre il massimo della classe.

**Aumenti
straordinari
dei limiti di
stipendio**

² Il Consiglio di Stato può concedere analoghi aumenti a impiegati particolarmente qualificati in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

³ Gli aumenti sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni.

Aumenti annuali

Art. 8 cpv. 2. — L'aumento corrisponde a un decimo della differenza fra lo stipendio minimo e massimo stabilito dall'art. 3 ; in ogni caso l'aumento annuo non sarà inferiore a Fr. 280,—.

Indennità familiare

Art. 13.— ¹ Il dipendente ammogliato ha diritto a una indennità familiare annua di Fr. 540,—.

² Hanno pure diritto all'indennità familiare :

- a) il vedovo
la vedova
il divorziato
il separato
che hanno a loro carico figli di età inferiore ai 20 anni o figli di età superiore riconosciuti permanentemente invalidi ;
- b) il divorziato ed il separato che forniscono gli alimenti alla ex moglie ;
- c) il celibe e la nubile cui incombono oneri effettivi di assistenza nei confronti di genitori, fratelli, sorelle.

³ L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità.

Indennità per i figli

Art. 14. — ¹ Il dipendente ha diritto a una indennità annua di Fr. 600,— per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni ; inoltre per quelli di età superiore riconosciuti permanentemente invalidi, che non esercitano un'attività lucrativa.

² Per i figli che sono all'apprendistato o agli studi il diritto alla indennità dura sino alla fine dell'apprendistato o degli studi, ma al più tardi sino al compimento dei 25 anni.

³ Il regolamento di servizio determinerà il diritto all'indennità per i figli di età superiore ai 18 anni che fruiscono di scarsi redditi o che non sono totalmente a carico del dipendente.

⁴ L'indennità è versata a contare dal mese successivo a quello della nascita e cessa alla fine del mese successivo a quello in cui il figlio compie i 18 o i 25 anni, rispettivamente a quello in cui cessano le condizioni di invalidità.

⁵ Sono considerati figli, ai sensi del presente articolo :

- a) il figlio legittimo o legittimato ;
- b) il figlio adottivo ;
- c) il figliastro ;
- d) il figlio naturale ;
- e) l'abiativo, quando i genitori non possono provvedere al suo mantenimento.

Gratificazioni per 25 e 35 anni di servizio

Art. 15. cpv. 3. — In caso di scioglimento del rapporto di impiego a causa di pensionamento per limite di età o invalidità la gratificazione può venire concessa anche se al compimento dei 25 o 35 anni di servizio mancano al massimo sei mesi.

Indennità per supplenze

Art. 16 cpv. 2. — Per gli impiegati la supplenza per il congedo annuale e per il servizio militare obbligatorio del supplito non dà diritto a compenso.

Art. 25 cpv. 2. — Per i superstiti si intendono, ai sensi del presente articolo :

**Diritti
alle indennità
ai superstiti**

- a) il coniuge ;
- b) i figli ;
- c) i genitori di cui il defunto era sostegno.

Art. 32 b docenti. —

**Classificazione
delle funzioni**

Classe	
speciale	direttori delle scuole secondarie superiori ; ispettore delle scuole professionali ;
1.	professori delle scuole secondarie superiori ; direttori delle SAM e dei ginnasi ; insegnanti del corso maestre per case dei bambini ;
1b. docenti	ispettori scolastici ; ispettrice delle case dei bambini ;
4.	professori della scuola di amministrazione ; professori delle scuole di arti e mestieri ;
4b. docenti	docenti dei ginnasi ; docenti di canto e di ginnastica nei ginnasi ; docenti delle scuole per apprendisti ; docenti di lavoro delle scuole di arti e mestieri ; docenti di lavoro femminile alla scuola magistrale ;
6.	docenti delle scuole di avviamento professionale ; docenti della scuola pratica annessa alla magistrale ;
7.	docenti delle scuole maggiori ; docenti di lavoro femminile nei ginnasi ;
8.	docenti delle scuole elementari ; docenti di esercitazioni pratiche ;
11.	maestre di economia domestica ;
12.	maestre delle case dei bambini.

Art. 34. — ¹ La spesa dei Comuni per gli stipendi, supplementi e indennità dovuti ai docenti delle scuole comunali e delle case dei bambini in base alla presente legge, compresi i compensi per le supplenze, non può superare in nessun Comune un importo pari al 10 % dell'imposta cantonale determinata per il Comune stesso nell'anno precedente.

² Dal computo della spesa di cui al precedente capoverso viene dedotta una somma pari ai supplementi comunali ai docenti accordati od aumentati dopo il 1. settembre 1964.

³ L'eccedenza è a carico dello Stato. Il contributo dello Stato non può essere inferiore al 50 % della spesa stessa.

Art. 37. — ¹ I nuovi stipendi sono determinati sulla base dei minimi previsti per ciascuna classe con l'aggiunta degli aumenti annuali ai quali ogni dipendente ha diritto secondo gli anni di servizio.

**Determinazione
dei nuovi stipendi**

² A nessun dipendente può essere ridotto lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione della stessa.

Art. 2.

Gli articoli 30, cpv. 2; 31, cpv. 1; 36, cpv. 2; 38 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Vacanze

Art. 30, cpv. 2. — Per interruzioni del lavoro dovute a servizio militare svizzero obbligatorio, a malattia o infortunio senza colpa dell'impiegato, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno civile, le vacanze non vengono ridotte. Se le assenze superano i due mesi il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro prestato, fermo restando il diritto dell'impiegato alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.

Congedi senza deduzione di stipendio

Art. 31, cpv. 1. — I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:

- a) per affari pubblici o sindacali, al massimo 8 giorni all'anno;
- b) per matrimonio 8 giorni consecutivi;
- c) per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori o di un fratello 3 giorni consecutivi;
- d) per nascita di figli, matrimonio di figli o fratelli, decessi di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia, 1 giorno.

Alloggi di servizio

Art. 36, cpv. 2. — Per i custodi, i portinai e i bidelli lo Stato fornisce anche l'appartamento per la famiglia: le spese di illuminazione, riscaldamento, gas e acqua potabile, sono in tutti i casi a carico dell'interessato.

Orario settimanale

Art. 38. — L'orario settimanale di insegnamento dei docenti è stabilito come segue:

- a) per le maestre di scuola materna, non superiore a 42 ore;
- b) per i maestri di scuola elementare 28 ore;
- c) per i maestri di scuola maggiore 32 ore;
- d) per insegnanti speciali nelle scuole elementari e maggiori 32 ore;
- e) per i docenti delle scuole secondarie e per i docenti di materie teoriche delle scuole d'arti e mestieri, aventi oneri di correzioni di compiti o cure di laboratori, 25 ore; se esenti da tali oneri, 30 ore;
- f) per i docenti di cultura dei corsi per apprendisti e dei corsi di avviamento professionale e commerciale, 28 ore;
- g) per gli insegnanti di disegno delle scuole professionali dei corsi per apprendisti e dei corsi di avviamento professionale, 32 ore;
- h) per i capi laboratorio e gli insegnanti di lavoro delle scuole professionali, dei corsi per apprendisti e dei corsi di avvia-

mento professionale, riservate le eventuali modificazioni delle leggi regolanti la durata del lavoro per gli operai e gli apprendisti, 42 ore.

Art. 3

E' abrogato il Titolo I. del DL concernente l'assegnazione di indennità di rincarico ai dipendenti e ai pensionati dello Stato del 24 giugno 1964, salvo che per i Consiglieri di Stato ed i magistrati.

Art. 4.

¹ La presente legge è applicabile agli impiegati e ai docenti se essi, al 1. gennaio 1965, si trovano ancora al servizio dello Stato o se a tale data essi stessi o i loro superstiti beneficiano della pensione.

² Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. settembre 1964.
